

TI_GERICHTE 11.1997.63 vom 16. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.63

FR: TI_GERICHTE 11.1997.63 du 16 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.63 del 16 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

settembre 1995 (inc. 11.95.00227). Ciò posto, il primo giudice ha obbligato il marito a versare alla moglie il predetto contributo alimentare di fr. 671.30 mensili. I. Sull'appello principale 2. L'appellante chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 3'907.50 mensili per tenere conto di un premio assicurativo (fr. 133.15), della rata leasing dell'autovettura adoperata per motivi professionali (fr. 762.80) e del rimborso di un debito contratto dai coniugi (fr. 350.-). a) Quanto al premio per l'assicurazione vita, nella sentenza testé citata questa Camera non aveva riconosciuto tale spesa poiché, sulla base delle indicazioni addotte dall'interessato (e non potendosi esaminare per la prima volta in appello i documenti prodotti), essa aveva ritenuto tale assicurazione non obbligatoria né indispensabile per il mantenimento (sentenza, pag. 6 seg.). Ora, la polizza stipulata dal marito è una tipica assicurazione mista, che denota anche caratteristiche d'indole previdenziale, la prestazione in caso di vita essendo versata al 65° anno di età dell'interessato; d'altro lato, in caso di invalidità o decesso del marito, la moglie ne trarrebbe a sua volta beneficio. Ciò premesso, il premio per tale assicurazione potrebbe essere inserito, di per sé, nel fabbisogno del marito (DTF 114 II 393). Nondimeno, la precaria situazione finanziaria in cui versa la famiglia consente di riconoscere solo le assicurazioni strettamente necessarie. Si inserisse nel fabbisogno minimo del marito il citato premio assicurativo, andrebbero stralciati quelli della cassa malati relativi alla copertura per le spese d'ospedalizzazione in camera privata (fr. 118.60 mensili) e per prestazioni particolari (fr. 11.- mensili; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.36 pag. 80). Il fabbisogno del marito risulterebbe così di fr. 2'665.25 mensili e il contributo per la moglie di fr. 667.75. Vista la trascurabile riduzione che ne deriverebbe (fr. 3.55) rispetto al contributo alimentare fissato dal primo giudice, non è il caso che questa Camera intervenga in proposito. b) Nemmeno la pretesa per la rata di leasing è giustificata. Intanto, al momento in cui il Pretore ha statuito, tale onere era già stato estinto (scadenza dicembre 1996: conclusioni, pag. 10). Inoltre, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, il reddito di fr. 40'000.- annui riconosciuto all'appellante è da intendersi al netto di ogni spesa aziendale e professionale; comprende dunque anche i costi dell'autovettura per scopi di lavoro. Per quel che è delle spese di manutenzione del veicolo attuale, esse non sono affatto state dimostrate, non bastando al riguardo meri dati teorici. c) Per prassi costante, il rimborso di un debito, anche di quelli contratti di comune accordo e nell'interesse della famiglia, può essere inserito nel fabbisogno di un coniuge solo se la famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Böhler/Spühler in: Berner

Kommentar, 3 a edizione, n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147). Come questa Camera ha già sottolineato, tale requisito fa difetto in concreto. La pretesa non può dunque essere ammessa. Infondato anche nel suo ultimo punto, l'appello principale è destinato perciò alla reiezione. II. Sull'appello adesivo 3. L'appellante adesiva chiede che si stralci dal fabbisogno del marito la quota del premio per la cassa malati inerente alla copertura in camera privata e ad altre coperture non obbligatorie (fr. 130.80). Dal fascicolo processuale risulta in effetti che una parte del premio per la cassa malati versato dal marito (doc. 8: fr. 296.70) riguarda la copertura delle spese di ospedalizzazione in divisione privata (fr. 118.60), un'altra parte si riferisce a prestazioni particolari di capitale annuo (fr. 11.–) e un'altra parte ancora a indennità in caso di decesso (fr. 1.50). Come si è detto, in caso di precaria situazione finanziaria può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo solo il premio della cassa malati per le prestazioni di base. Il supplemento per camera privata e quello per prestazioni particolari andrebbero pertanto tolti dal fabbisogno del marito, non procurando benefici alla famiglia. Se non che, come si è già spiegato, quand'anche si stralciassero tali supplementi, al fabbisogno del marito andrebbe in ogni modo aggiunto il premio per l'assicurazione vita di cui indirettamente beneficia anche la moglie, sicché in pratica il contributo per la moglie non muterebbe. Senza probabilità di buon diritto, l'appello adesivo si rivela così destinato all'insuccesso. III. Sulle spese e le ripetibili 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti non possono essere accolte poiché, a prescindere dal verosimile stato di ristrettezza, i ricorsi apparivano fin dall'inizio sprovvisti di esito favorevole (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 3. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 700.– per ripetibili. 4. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata _____ è respinta. 6. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili. 7. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria